

previo parere favorevole della Commissione Consul-
tiva Immobiliare in merito alla perizia suppletiva
stessa;

2) - adottare per le suddette operazioni le
condizioni stabilite dal Consiglio di Administra-
zione nella seduta del 14 giugno 1952, per i mutui
all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata
dallo Stato e cioè:

- a) - tasso di interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) - durata dell'ammortamento in relazione alla
durata del contributo statale che assiste l'opera-
zione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;
- c) - applicazione del sistema delle annualità discon-
tinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo
- nei primi venti anni - con una quota a carico
della Cooperativa mutuataria in aggiunta alla
annualità di contributo statale, e, per gli ulti-
mi quindici anni, con la sola annualità di
contributo statale; oppure - se richiesto dalla
Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale -
rispettivamente in anni venticinque e dieci,
fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i
primi venti o venticinque anni sarà adottata
la "semestralità non scontata" mentre per gli
ultimi quindici o dieci anni il contributo